

Assicurazione Temporanea

Caso Morte a capitale e a premio annuo costanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Poste Vita S.p.A.

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

PosteAffettiProtetti

02/02/2026

Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Poste Vita S.p.A., Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: www.postevita.it, Indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: www.postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it. ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024:

- il patrimonio netto ammonta a 5.709 milioni di euro, di cui 1.217 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 4.492 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 333,17% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 13.899 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 4.172 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.postevita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono coperti i casi di morte che derivano direttamente, indirettamente o parzialmente da:

- dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni o malattie dovuti o correlati all'uso di droghe (se non prescritte dal medico) o da alcolismo cronico o acuto dell'assicurato. Sono esclusi anche gli eventi dovuti o correlati al consumo anche occasionale di stupefacenti, di sostanze psicotrope, allucinogeni e simili o allo stato di ubriachezza;
- partecipazione attiva dall'assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, militare in missione o sotto ordine di trasferimento all'estero, o appartenente alle forze speciali, o con uso di esplosivi o attività di immersione subacquea;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- professione che comporta un rischio maggiore, ovvero che rientra nei casi non assicurabili riportati nella tabella allegata alle condizioni di assicurazione (come le professioni che comportano esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, i lavori sotterranei, subacquee o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) e che, seppur praticata al momento della sottoscrizione della polizza, non venga dichiarata.

Sono inoltre esclusi i decessi collegati direttamente o indirettamente a patologie già presenti e note alla data di inizio copertura e oggetto di specifica domanda nel questionario sanitario assuntivo.

È infine escluso il decesso avvenuto durante la pratica di una delle seguenti attività sportive:

- alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA oppure oltre 4000 metri di altezza, arrampicata su ghiaccio o ghiacciai;
- speleologia;
- competizioni, rally, gare di regolarità, e relative prove e allenamenti con qualsiasi mezzo a motore (Automobilismo, Motociclismo, Motocross, Motonautica);
- sport Aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, alianti);
- immersioni subacquee con autorespiratore in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni: in notturna, senza brevetto, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte e/o relitti, campane subacquee, tentativi di record;
- sci/snowboard acrobatico, salti dal trampolino su sci o idrosci.



A chi è rivolto questo prodotto?

Si possono assicurare tutte le persone fisiche, clienti al dettaglio residenti in Italia che:

- quando inizia la copertura hanno tra i 18 e 70 anni.
- a scadenza, hanno al massimo 80 anni compiuti. Quindi:
 - chi ha un'età compresa tra 61 e 65, anni può stipulare solo contratti di 10 o 15 anni;
 - chi ha un'età compresa tra 66 e 70 anni, può stipulare solo contratti di 10 anni.



Quali costi devo sostenere?

▪ Tabella dei costi gravanti sul premio:

Spese di emissione del Contratto	0,00
Costo percentuale applicato su ogni premio annuo	24%

Il premio è determinato in base al capitale assicurato, alla durata, all'età, allo stato di salute, allo stato di fumatore o non fumatore dell'Assicurato. Non sono previsti costi per il frazionamento mensile/semestrale del premio.

Non sono previsti costi per la riattivazione della polizza in caso di interruzione del pagamento dei premi.

▪ Costi di intermediazione:

la quota parte percepita dall'Intermediario, stimata sulla base di quanto previsto dalla struttura tariffaria del prodotto, è pari al 24%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi: Poste Vita S.p.A. - Reclami, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, n. fax 06.5492.4426. È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@postevita.it. Il termine per fornire riscontro ai reclami è pari a 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (D.Lgs. 28/ 2010 e s.m.i.) - Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	L'istituto non trova applicazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio del Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Detrazione fiscale: - i premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione d' imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall'Art. 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1° gennaio 2001. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente. Tassazione delle prestazioni assicurate: - le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente Contratto, in seguito al decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://postevita.poste.it/oblio-oncologico/).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
--

Il contraente dalla propria area internet riservata può: consultare e scaricare le comunicazioni in corso di polizza come ad es. il Documento Unico di Rendicontazione e di post vendita come ad es. le risposte a richieste di informazioni; modificare i propri dati personali, i consensi privacy e la modalità di ricezione delle comunicazioni; richiedere la lettera di dettaglio premi versati.